

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI
CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023**

Approvato con delibera di G.C. n. 75 del 21.12.2024

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 – Destinatari e attività incentivate	3
Art. 3 – Gruppo di lavoro	4
Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo.....	5
Art. 5 – Esclusione dall'applicazione dell'incentivo.	5
Art. 6 – Centrali di committenza.....	5
Art. 7 – Quota del 20 per cento.....	5
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI	6
Art. 8 – Graduazione della misura incentivante	6
Art. 9 – Disciplina delle varianti.....	6
Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	7
Art. 11 – Graduazione della misura incentivante	7
Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO IV – NORME COMUNI	8
Art. 13 – Principi in materia di valutazione.....	8
Art. 14 – Attività articolate e singole	8
Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività	9
Art. 16 – Attività del personale dirigenziale.....	9
Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	9
Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo	10
Art. 19 – Assicurazioni.....	11
Art. 20 – Collegio di raffreddamento dei conflitti	11
Art. 21 – Disciplina transitoria	11
Art. 22 – Rinvio e abrogazioni.....	11

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- 1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
- 2) Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.
- 3) La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, né eventuali rinnovi, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV.
- 4) L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
- 5) Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. Le risorse incentivanti sono previste a valere sugli stanziamenti di bilancio per i lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle concessioni di lavori pubblici e di servizi e ai contratti di partenariato pubblico privato, le risorse sono stanziare in apposito capitolo di bilancio.
- 6) L'importo delle risorse incentivanti, per ogni singola opera, servizio o fornitura non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non dovuti ad inadempienze riconducibili ai dipendenti comunali destinatari dell'incentivo.

Art. 2 – Destinatari e attività incentivate

- 1) La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
- 2) Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti di bilancio previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
- 3) I dipendenti che svolgono le suddette attività e i loro collaboratori sono i destinatari degli incentivi.
 - 4) Partecipano alla ripartizione del fondo i titolari di posizione organizzativa/EQ. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36 del 31/03/2023 salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 19 comma 3.
 - 5) Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

- 1) Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, contestualmente all'approvazione del quadro economico, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- 2) Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
- 3) In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- 4) Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5) Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal medesimo Responsabile del Servizio, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- 6) I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 7) La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
- 8) Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

- 1) L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.
- 2) Nel caso l'Amministrazione adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

Art. 5 – Esclusione dall'applicazione dell'incentivo.

- 1) Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00= (quarantamila), qualora non necessitino della fase di progettazione e direzione lavori;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00= (quarantamila), qualora non necessitino della fase di progettazione e direzione di esecuzione;
 - d) i contratti a cui non si applica il Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
 - e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente).
- 2) E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di prevedere, con specifico provvedimento derogatorio, modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendosi, tuttavia, qualsiasi sovraincentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

- 1) In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto per le singole procedure dalla convenzione tra gli enti, comunque nel rispetto dei limiti massimi incentivabili previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.
- 2) La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
- 3) La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

- 1) Le risorse di cui all'art. 1, comma 4), lett. b) sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- strutture ed impianti tecnologici e/o informatici, con priorità al servizio in cui si è maturato l'incentivo.
- 2) Le risorse di cui al primo comma sono, in ogni caso, utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

- 1) La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è ridotta per appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea di una percentuale del 10%.

Art. 9 – Disciplina delle varianti

- 1) Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
- 2) Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la fruizione del servizio o della fornitura.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	30
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3
Redazione del progetto esecutivo	3
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1

Attività tecnica	Percentuale (%)
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10
Predisposizione dei documenti di gara	20
Direzione dei lavori - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	3
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	1
Regolare esecuzione - verifica di conformità - collaudo statico (ove necessario)	3
TOTALE	100%

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 3) Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le somme non assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono economie di bilancio.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduatoria della misura incentivante

- 1) La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è ridotta per appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea di una percentuale del 10%.
- 2) Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento	25
Programmazione della spesa per investimenti - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto esecutivo/Relazione descrittiva/ Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	15

Attività tecnica	Percentuale %
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo - Collaboratori del direttore dell'esecuzione - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	15
Regolare esecuzione - verifica di conformità	10
TOTALE	100%

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 3) Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le somme non assegnate all'incentivazione sono economie di bilancio.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

- 1) L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 2) L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- 3) La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18, comma 4.
- 4) In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Attività articolate e singole

- 1) Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 2) In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività, viceversa sarà ripartita come da tabelle di cui agli artt. 10 e 12.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

- 1) Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

- 1) Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 2) Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di bilancio; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
- 3) In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023, relativamente agli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1) Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, (fatta salva la revisione dei prezzi a livello nazionale) se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2) Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
- 3) Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
- 4) Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo che saranno economie di bilancio.
- 5) Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
- 6) Le quote non corrisposte in base a quanto previsto nei commi precedenti sono economie di bilancio.

TABELLA A

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

- 1) La corresponsione dell'incentivo è disposta con atto del Segretario comunale previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nel procedimento.
- 2) La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
- 3) Sono ammesse liquidazioni infra-annuali nei seguenti casi:
 - quando esigenze di rendicontazione (finanziamenti esterni) lo rendano necessario;
 - per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 1 milione di euro;
 - in ogni caso in cui il Responsabile del servizio lo ritenga motivatamente urgente e/o necessario.
- 4) Ai fini della liquidazione, il Responsabile del servizio predispone una scheda riassuntiva delle attività svolte da ciascun dipendente in base al singolo lavoro, servizio e fornitura con le relative quote spettanti contenente:
 - il tipo di attività svolta, in base a quella da svolgere;
 - la percentuale da liquidare ed il relativo importo;
 - l'eventuale percentuale ed importo ancora spettante.
- 5) Ai fini della liquidazione le prestazioni si intendono concluse:
 - a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la progettazione, con l'adozione della deliberazione di approvazione;
 - c) per la verifica dei progetti, con l'adozione della deliberazione di approvazione del progetto;
 - d) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione o di gara deserta;
 - e) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - f) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale/regolare esecuzione.

Nel caso di appalti di servizi o forniture e concessioni di servizi che hanno durata pluriennale, la liquidazione per le attività del RUP nella fase dell'esecuzione, del direttore dell'esecuzione e dei collaboratori nella fase dell'esecuzione è disposta, a consuntivo, con cadenza annuale.

- 6) Le somme non liquidate, in seguito ad accertamento negativo o parzialmente positivo della prestazione svolta dal dipendente o in seguito al mancato avvio dei lavori/servizi o alla mancata acquisizione delle forniture, sono economie di bilancio.
- 7) Il Responsabile del servizio invia la scheda di cui al p.to 4 al Segretario comunale, per la redazione dell'atto di liquidazione.
- 8) Il pagamento della quota di incentivazione è disposto entro 30 giorni dall'atto del Segretario comunale.

Art. 19 – Assicurazioni

- 1) Per le assicurazioni dei progettisti e del Rup si applica quanto espressamente previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 36/2023 che, al comma 4, espressamente stabilisce che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”.
- 2) Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo, qualora necessarie, saranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Art. 20 – Collegio di raffreddamento dei conflitti

- 1) Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
 - dal dipendente che ha sollevato la controversia o suo rappresentante, anche qualora trattasi di più dipendenti
 - da un rappresentante dell'amministrazione comunale designato dal Sindaco fra i responsabili dei servizi o il segretario comunale
 - da un terzo soggetto scelto di comune accordo, con funzioni di Presidente, e senza oneri per l'amministrazione.Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

Art. 21 – Disciplina transitoria

- 1) Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 36/2023 (1° luglio 2023) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, previo stanziamento delle risorse all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizione.

Art. 22 – Rinvio e abrogazioni

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al d. lgs 36/2023 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.
- 2) Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato ogni altro regolamento in materia di incentivi tecnici.

- **Deliberazione di approvazione:** G.C. n. 73 del 21/12/2024 pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 30/12/2024 al 13/01/2025, esecutiva dal 09/01/2025;
- **Entrata in vigore:** 14/01/2024.